

STATUTO di racc.
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1) E' costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE PRE.ZIO.SA. PREVENZIONE PROMOZIONE SALUTE ETS", ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione deve fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'indicazione "ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

L'inserimento nella denominazione della locuzione "ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo della stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, sono subordinati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3) L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità, civiche solidaristiche e di utilità sociale e si propone di promuovere la salute attraverso l'attività di informazione, prevenzione, educazione e formazione dei cittadini e degli operatori. In particolare, l'Associazione mira a sviluppare, in sinergia con professionisti, istituzioni ed altri enti, una *health literacy* (alfabetizzazione della salute), al fine di sollecitare l'attenzione dei cittadini alla tutela della propria salute, rendendoli più consapevoli e responsabilizzati attraverso un'adeguata informazione ed educazione a tutte le età, una formazione continua dei professionisti e un'attenta sensibilizzazione dei soggetti che ricoprono ruoli politici e decisionali.

A tal fine, l'Associazione persegue iniziative volte alla promozione culturale della salute, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 2) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 3) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Per la realizzazione dei suddetti scopi, l'Associazione si propone in particolare di:

- organizzare convegni a carattere divulgativo e informativo sul tema della salute, rivolti in particolare a persone svantaggiate;
- organizzare incontri con giovani studenti all'interno delle scuole, con carattere educativo;
- organizzare giornate informative per un pubblico adulto, con il coinvolgimento di soggetti istituzionali e di professionisti;
- organizzare e gestire convegni, eventi seminariali, ricerche e attività di diffusione della cultura della salute.



[Signature]

[Signature]

L'Associazione può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti del Terzo settore. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PATRIMONIO

Art. 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà, a qualunque titolo, dell'Associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati e lasciti.

Art. 5) I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.

ASSOCIATI

ART. 6) I membri dell'Associazione si suddividono in:

- a) soci fondatori: sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Organo Amministrativo;
- b) soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di ammissione all'Organo Amministrativo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento della quota associativa.

L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio di Amministrazione, ed ha effetto dalla data della deliberazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si

pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 7) Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio di Amministrazione e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8) La qualità di associato deve risultare da dall'apposito libro degli associati tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione;
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel caso di cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme statutarie, morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per sei mesi.
- per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico e agli scopi dell'associazione.

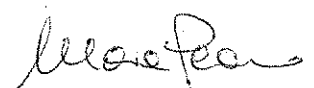
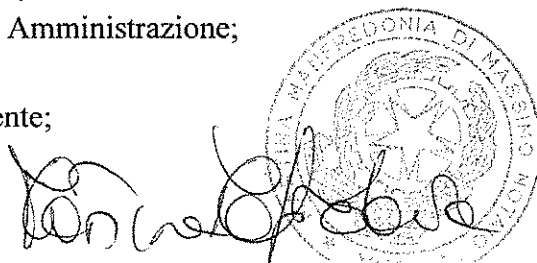
L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;



- e) il Segretario; questi verrà nominato, se ritenuto necessario, dal Consiglio di Amministrazione;
- f) l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati dall'Assemblea, ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

a) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 10) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

Art. 11) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) delibera, prima di procedere all'elezione, il numero dei candidati da eleggere al Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) approva il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 12) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Art. 13) Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto in assemblea e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per quelle concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14) L'Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Presidente che assume anche la funzione di Presidente dell'Associazione.

Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

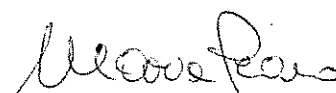
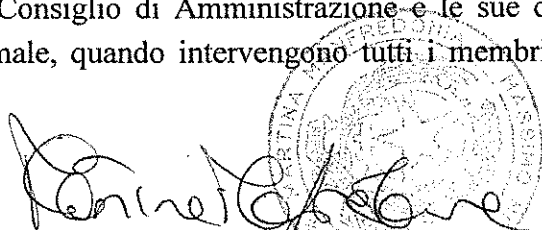
Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dall'assemblea degli associati, salvo il Consiglio di Amministrazione di prima nomina, nominato nell'atto costitutivo.

Non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 15) La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e salvi gli eventuali emolumenti previsti per lo svolgimento di specifiche attività, deliberati dall'Assemblea nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in carica.



Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

È fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione stesso. Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 16) il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego di contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività dell'Associazione e le sue finalità;
- l) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi;
- m) proporre all'assemblea eventuali modifiche statutarie;

n) proporre all'Assemblea le linee generali dell'attività, gli obiettivi e i programmi nell'ambito delle finalità dell'Associazione stessa;

o) documentare in calce o in apposita relazione allegata al bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;

p) porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza inoltre il Presidente a:

- negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore propria o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica e comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi, finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

c) PRESIDENTE

Art. 17) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede l'assemblea degli associati, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

a) VICE PRESIDENTE

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti, individuando il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri.

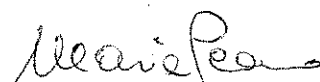
e) SEGRETARIO

Art. 19) Il Segretario dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che sottoscrive unitamente al Presidente e, se delegati dal Consiglio di Amministrazione, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e dall'assemblea, le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'Associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

f) ORGANO DI CONTROLLO E SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI



Art. 20) Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre membri, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.

L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Art. 21) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Art. 22) Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

BILANCIO

Art. 23) L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio d'esercizio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 24) Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione procederà altresì alla redazione del bilancio sociale, da presentare per l'approvazione all'Assemblea nei termini di cui al precedente art. 23.

Art. 25) Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, i bilanci e il programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Art. 26) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SCIOGLIMENTO

Art. 27) L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

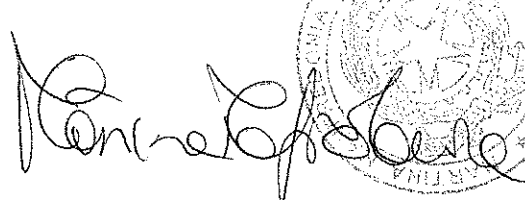
In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 3028 Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni e di enti del Terzo settore.

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS diviene efficace a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A decorrere da tale momento, trova applicazione l'obbligo di fare uso dell'indicazione "ETS" o "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.



Maia Pao